



FAILP CISAL

Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici

Il primo sindacato autonomo in Poste Italiane.



F.A.I.L.P. NEWS

LE NOVITA' 2014. (06.05.14)

SALVAGUARDIA 2014 EX LAVORATORI ESODATI.

Con il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014*) è stato ripartito come segue il numero complessivo dei 17.000 soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 194, dell'articolo 1, della legge n. 147 del 2013, stanziandone le coperture. Per tutte le categorie di lavoratori destinatari della salvaguardia, la condizione per l'accesso al beneficio è il perfezionamento, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 (cioè il 6 gennaio 2015). I trattamenti pensionistici a favore dei beneficiari della salvaguardia non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

Modalità e termine per presentazione delle domande (con procedura on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini - modalità nel sito Inps) degli iscritti all'Inps Gestioni private. I lavoratori di cui al presente punto devono presentare la domanda di ammissione al beneficio della salvaguardia entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014 (primo giorno seguente non festivo).

Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.

a) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione	Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011. Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011. Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012: - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; - in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.	Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012: - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; - in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.	Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
d) Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.	Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
e) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data.	Perfezionamento, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011. Il predetto versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
f) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011.	Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data. A condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013. A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

La platea degli interessati:

Tipologia ex lavoratori	Numero
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011	900
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012	400
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012	500
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011	5.200
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data	1.000
Lavoratori autorizzati alla pro-secuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data	9.000
TOTALE	17.000

In particolare, per i lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (art. 1, comma 194, lett. c): Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 500 unità.

Potenziati destinatari della suddetta salvaguardia sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

L'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Modalità e termine di presentazione delle istanze

I lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla **competente Direzione Territoriale del Lavoro** entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, **entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo.**

Per visionare le disposizioni complete occorre fare riferimento al Messaggio n. 4373 dell'Inps avente per oggetto la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*legge di stabilità 2014*): nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica e la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014.

Per qualsiasi altra necessità ci si potrà rivolgere alle strutture della FAILP oppure ai Patronati della Confederazione Cisl.

